

**Ordinanza**  
**sull'organizzazione di esecuzione**  
**dell'approvvigionamento economico del Paese**  
**nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica**  
**(OEIE)**

del 17 febbraio 1993 (Stato 22 luglio 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 52 e 55 della legge sull'approvvigionamento del Paese<sup>1</sup> (LAP),

*ordina:*

**Art. 1**           Unione delle centrali svizzere di elettricità

<sup>1</sup> L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) attua i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito della produzione, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità.

<sup>2</sup> Essa coordina i compiti delle centrali elettriche e istruisce i loro organi. Si organizza tenendo conto delle condizioni tecniche e regionali.

<sup>3</sup> Essa è subordinata al Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).

**Art. 2<sup>2</sup>**           Settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provvedimenti.

**Art. 3**           Centrali elettriche

Le centrali elettriche che sono membri dell'UCS possono essere chiamate da quest'ultima a collaborare. Esse agiscono allora in nome e secondo le istruzioni dell'UCS.

**Art. 4**           Collaborazione con l'esercito, la protezione civile e le autorità civili

<sup>1</sup> Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica, il settore energia e l'UCS collaborano con gli organi dell'esercito.<sup>3</sup>

RU 1993 857

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

<sup>2</sup> Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell'esercito sul piano del personale.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> L'UCS propone al Comando dell'esercito specialisti qualificati nel settore dell'elettricità per incorporarli nello Stato maggiore dell'esercito.

<sup>4</sup> Il settore energia e l'UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi.<sup>5</sup>

#### **Art. 5** Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia<sup>6</sup> disciplina l'indennizzo dell'UCS d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

#### **Art. 6** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS **531.12**).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS **531.12**).

<sup>6</sup> Nuova denominazione giusta la DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicata).